



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1352

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali provinciali di cui all'articolo 33 della l.p. n. 3/2006.

Il giorno **01 Agosto 2018** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con propria deliberazione n. 2018 di data 1 dicembre 2017 sono state adottate, tra altro, le direttive sul personale degli enti strumentali della Provincia. In particolare le citate direttive prevedono che le assunzioni a tempo indeterminato possano essere autorizzate come segue:

- per gli enti strumentali pubblici, relativamente alla copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio, nel limite di un fondo virtuale pari ad un quinto del costo complessivo del personale cessato nel precedente anno di tutti gli enti pubblici strumentali;
- per gli enti strumentali a carattere privatistico, escluse le Società Trentino Trasporti e Trentino Trasporti Esercizio e le Fondazioni della ricerca, relativamente a posizioni collegate a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle stesse, non di carattere temporaneo o straordinario, nel limite di spesa di un quinto della spesa complessiva del personale cessato l'anno precedente dai medesimi enti strumentali a carattere privatistico della Provincia;
- per le Società Trentino Trasporti e Trentino Trasporti Esercizio, relativamente al personale di guida gomma e di personale impiegatizio ed operaio gomma nel rispetto dei criteri standard di sede nazionale, mentre relativamente al personale delle altre categorie (Ferrovia Trento Malé, Funivia Trento Sardinia, Ferrovia Valsugana e restante personale operaio e impiegatizio compreso il personale operatore di torre) nel rispetto del mantenimento all'interno degli organici attuali.

Con la deliberazione n. 445 del 23 marzo 2018 si è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di alcune figure professionali su attività caratteristica per le quali si è ritenuto di non poter attendere che tutti i fabbisogni di personale degli enti fossero pervenuti e quindi valutati dall'Amministrazione.

Nel frattempo, conformemente a quanto previsto dalle direttive sul personale in parola, il Dipartimento competente in materia di personale, in collaborazione con la Direzione generale della Provincia, ha attivato il processo di valutazione dei fabbisogni di personale rappresentati dagli enti strumentali.

Sul tema si osserva, relativamente al comparto pubblico, che con la legge di stabilità provinciale 2018 sono state introdotte disposizioni programmatiche al fine di addivenire alla riduzione del ricorso ai contratti a termine. In tal senso, nel rispetto delle facoltà assunzionali dei vari enti interessati, la norma ha previsto che per il triennio 2018-2020, la Provincia promuova interventi diretti anche alla stabilizzazione di personale non dirigenziale assunto a tempo determinato in possesso di determinati requisiti anche relativamente alle modalità con le quali è avvenuto l'accesso.

Relativamente al comparto privatistico degli enti strumentali, appare invece doveroso evidenziare che nel corso degli ultimi anni si è registrata una notevole riduzione della possibilità di copertura del turn over, dovuta alla volontà dell'Amministrazione provinciale di concludere il processo di razionalizzazione e contenimento della spesa, attraverso l'attuazione di quanto previsto dal comma 8 bis dell'articolo 58 della legge sul personale della Provincia (cosiddetto contratto unico) nonché tramite i processi di riorganizzazione e di revisione degli assetti societari delle proprie controllate.

Di contro, si è assistito ad un generalizzato aumento della mole di attività svolta da detti enti strumentali a favore della Provincia e del sistema provinciale nella sua interezza, che ha portato in molti casi alla necessità di avvalersi di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione di lavoro, situazione che ad oggi si ritiene incompatibile con la volontà sopra evidenziata di riduzione del ricorso ai contratti a termine, almeno per quelle attività che non possono essere più considerate di carattere straordinario o temporaneo.

A tale proposito si propone quindi, per il solo corrente anno, di autorizzare quanto segue:

- per gli enti strumentali pubblici: l'elevazione del fondo destinato a garantire le possibilità assunzionali a tempo indeterminato, quantificandolo pari alla metà del costo complessivo del personale cessato nel precedente anno di tutti gli enti pubblici strumentali. Relativamente ai musei provinciali (Mart, MuSe, Museo degli usi e costumi della gente trentina), per i quali la legge provinciale n. 13/2017 ha previsto che il relativo personale dipendente è assunto alle dipendenze della Provincia a decorrere dal 1° gennaio 2019, si ritiene opportuno rinviare le valutazioni concernenti le esigenze di nuove assunzioni all'approvazione dello specifico provvedimento relativo al piano operativo oggetto dell'art. 21 della citata legge provinciale;
- per gli enti strumentali a carattere privatistico, escluse le fondazioni della ricerca: la previsione di n. 37 nuove assunzioni a tempo indeterminato. La distribuzione delle posizioni tra gli enti sarà valutata e decisa dal Dipartimento competente in materia di personale di concerto con la Direzione generale (e sentiti i competenti dipartimenti), sulla base delle esigenze evidenziate dagli enti stessi e dando priorità a quelle posizioni professionali su attività caratteristica che nel tempo si sono stabilizzate e che attualmente sono coperte con contratti a tempo determinato o avvalendosi di contratti di somministrazione di lavoro, da almeno 3 anni. Inoltre almeno 2 delle assunzioni in parola dovranno essere dedicate a garantire le professionalità necessarie alle attività specificatamente connesse alla gestione e allo sviluppo/manutenzione del sistema informativo del personale utilizzato dalla Provincia e che è in corso di estensione anche agli Enti locali.

Si ritiene inoltre opportuno intervenire sul contenuto del punto 3. della lettera A.1 della Parte I dell'Allegato D alla deliberazione n. 2018/2017, prevedendo, per gli enti pubblici strumentali, che le procedure di reclutamento di personale possano essere anche attivate direttamente dagli enti stessi. Inoltre, al fine di corrispondere alle esigenze degli enti strumentali pubblici dislocati sul territorio (Enti parco, Istituti delle minoranze), si ritiene che il Dipartimento competente in materia di personale possa autorizzare l'uso di graduatorie di concorsi pubblici espletati dagli Enti locali del territorio di riferimento, nel caso non vi fossero graduatorie provinciali in corso di validità per le figure professionali da assumere.

La sopra citata deliberazione n. 2018/2017 dispone, per il MuSe, che le spese afferenti i contratti di collaborazione siano ridotte entro il 31 agosto 2018 di almeno il 30% del valore dell'anno 2014, attraverso l'acquisto sul mercato dei servizi oggetto delle collaborazioni. A tale proposito l'Ente museale ha inviato nota con la quale riferisce che la gara di appalto dei servizi relativi all'esternalizzazione delle attività dei servizi museali, attualmente coperti con contratti di collaborazione, si sta protraendo, rendendo difficoltoso prevedere che l'avvio effettivo possa permettere il rispetto della riduzione della spesa di collaborazioni entro il 31 agosto 2018. Inoltre, in considerazione del picco lavorativo stagionale nel periodo primavera/estate, il Museo ha chiesto che la percentuale di riduzione delle spese di collaborazione prevista dalle direttive sia ridotta. Al fine di non compromettere il regolare svolgimento dell'attività istituzionale del Museo, si propone pertanto di spostare il termine per la riduzione della spesa per collaborazioni al 31 dicembre 2018, prevedendo altresì che la percentuale di riduzione sia compresa almeno tra il 25% e il 30% del valore dell'anno 2014. In tal senso si propone quindi di modificare il secondo punto della lettera B della parte I dell'Allegato D alla deliberazione n. 2018/2017 come segue: "per il MuSe il raffronto della spesa va effettuato con riferimento ai limiti autorizzati con deliberazione n. 2576/2013; le spese afferenti i contratti di collaborazione dovranno essere ridotte entro il 31 dicembre 2018 di almeno una cifra tra il 25% e il 30% del valore dell'anno 2014, attraverso l'acquisto sul mercato dei servizi oggetto delle collaborazioni;"

Relativamente alla spesa per le collaborazioni degli anni 2018 e 2019 degli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni della ricerca, le direttive in parola prevedono che la

stessa non potrà superare quella dell'anno 2017, stabilendo tra altro, una specifica deroga per la Fondazione Demarchi per le sole spese di collaborazione riferite all'attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione.

Ora, la Fondazione ha inviato nota con la quale chiede che detta deroga venga prevista anche per le collaborazioni collegate ai relatori/esperti coinvolti nel Progetto di animazione culturale, come definito nell'Accordo di programma tra la Provincia e fondazione stessa, e in tutte le attività divulgative su specifiche tematiche legate al sociale. In considerazione del fatto che le attività evidenziate rientrano tra quelle caratterizzanti l'operato della Fondazione Demarchi, si propone di autorizzare la stessa a derogare ai limiti indicati nel punto A.3 della Parte II dell'Allegato D alla citata deliberazione n. 2018/2017, anche per quanto concerne le spese di collaborazione collegate ai relatori/esperti coinvolti nel Progetto di animazione culturale e alle attività divulgative su specifiche tematiche legate al sociale, con la specifica che in ogni caso le spese dovranno garantire il rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dall'Accordo di programma e che le attività comportanti la necessità delle spese medesime siano concordate di concerto con il Dipartimento provinciale di afferenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto quanto comunicato dal Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare quanto disposto in premessa relativamente alle direttive sul personale degli enti strumentali provinciali, assumendone le relative disposizioni.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

ALLEGATO D

DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2018-2019

PARTE I – DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PER GLI ANNI 2018 E 2019

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE

Nel rispetto del limite di spesa previsto dal successivo punto C. e previa autorizzazione del Dipartimento provinciale in materia di personale che verifica anche la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia o con altri enti strumentali, gli enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato o in comando esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:

1. assunzioni di personale a tempo indeterminato:

- assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997;
- assunzioni su posti resisi vacanti in seguito a processi di mobilità esterna di cui all'articolo 78, comma 2, del ccpl comparto autonomie locali – area non dirigenziale – del 23.10.2003;
- in caso di attribuzione da parte della Provincia di nuove attività non di carattere temporaneo o straordinario;
- per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non potrà essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel precedente anno di tutti gli enti pubblici strumentali della Provincia. Per poter procedere con dette assunzioni dovrà essere rispettata la seguente procedura:
 - entro il mese di gennaio di ogni anno gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa teorica annua del personale cessato l'anno precedente;
 - il dipartimento competente in materia di personale costituisce un fondo virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali pubblici;
 - entro il mese di marzo di ogni anno gli enti inviano al dipartimento provinciale competente in materia di personale un piano triennale del

fabbisogno nel quale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, danno evidenza delle esigenze di personale a tempo indeterminato per l'anno in corso e delle relative modalità di copertura (nuove assunzioni, eventuali azioni di superamento del precariato, progressioni verticali, mobilità);

- le priorità delle azioni previste per l'anno in corso e oggetto del piano triennale del fabbisogno, da potersi effettuare e che andranno a ridurre il fondo in parola nella medesima misura teorica annua verranno stabilite dal dipartimento provinciale competente in materia di personale in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti di afferenza degli enti medesimi. Per quanto concerne le eventuali azioni legate al superamento del precariato gli enti, se autorizzati, dovranno procedere con le medesime modalità e criteri previsti per la Provincia.

I provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.

2. assunzioni di personale a tempo determinato esclusivamente nei seguenti casi:

- su posti resisi vacanti per cessazione di personale a tempo indeterminato e su posizioni a tempo determinato;
- su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di attività indispensabili;
- per attribuzione da parte della Provincia di nuove attività di carattere temporaneo o straordinario;
- in caso di attivazione di comandi presso altri enti (che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale) purché vi sia invarianza di costo a carico dell'Ente;

I provvedimenti di assunzione a tempo determinato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.

3. le procedure di reclutamento del personale di cui ai punti 1) e 2), ad esclusione del personale assunto nell'ambito di procedure di mobilità e di comando, verranno gestite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, ad eccezione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara che procederà in via autonoma inserendo nelle commissioni un componente in rappresentanza della Provincia nominato dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale. Nelle commissioni verrà rappresentato anche l'Ente strumentale attraverso uno o più delegati, che non appartengano agli organi di amministrazione o di controllo dell'ente o ricoprano cariche pubbliche o incarichi elettivi o siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi.

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. gli Enti strumentali costituiscono il budget per area direttiva per gli anni 2018 e 2019 sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale.

Per gli Enti che nell'anno 2017 hanno costituito, in ottemperanza alle direttive della Provincia vigenti per tale anno, detto budget in misura superiore a quella derivante da quanto indicato nel precedente paragrafo, il budget per l'indennità di area direttiva degli anni 2018 e 2019 è confermato nella medesima misura, purché vi sia invarianza quali – quantitativa del personale, altrimenti va proporzionalmente ridotto; eventuali nuove assegnazioni o assunzioni di personale dipendente, anche avente diritto all'indennità per area direttiva, non potranno in alcun modo generare incrementi del predetto budget.

2. per il biennio 2018 e 2019 l'attivazione di progressioni verticali sia all'interno delle categorie che tra le categorie dovrà essere prevista nel piano dei fabbisogni previsto al precedente punto 1. della lettera A.1, il quale sarà oggetto di valutazione ed eventuale autorizzazione alle azioni in esso previste da parte dal Dipartimento competente in materia di personale in collaborazione alla Direzione generale della Provincia e al Dipartimento di afferenza dell'ente. Le azioni autorizzate dovranno avvenire nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo punto C;
3. gli enti garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

B DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990

La spesa per collaborazioni di ciascun anno 2018 e 2019 dovrà essere non superiore a quella dell'anno 2017. Nel raffronto si dovrà tenere conto di quanto segue:

- la spesa per le collaborazioni deve corrispondentemente ridursi a fronte di esternalizzazione dei servizi. Inoltre, la scelta del contratto applicabile in caso di esternalizzazione di servizi dovrà avvenire in accordo con il Dipartimento competente in materia di personale;
- per il MuSe il raffronto della spesa va effettuato con riferimento ai limiti autorizzati con deliberazione n. 2576/2013; le spese afferenti i contratti di collaborazione dovranno essere ridotte entro il 31 agosto 2018 di almeno il 30% del valore dell'anno 2014, attraverso l'acquisto sul mercato dei servizi oggetto delle collaborazioni;
- per contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca o per progetti legati all'attività istituzionale dell'Ente, cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento. Per dette tipologie di collaborazione cofinanziate, se compatibile con il rispetto della normativa vigente in merito, in deroga a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2986/2010, il limite massimo tempo-incarichi in capo allo stesso soggetto potrà essere superiore a 1095 giorni. Ogni contratto di collaborazione dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata

massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite;

- l’Agenzia del Lavoro e il Servizio Statistica sono autorizzati a utilizzare prestazioni di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale.

C. LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE

1. complessivamente, per ciascun anno 2018 e 2019, la spesa di personale, inclusa quella afferente le collaborazioni di cui all’art. 39 duodecies della l.p. n. 23/1990, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell’anno 2017.

Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Provincia, la spesa connessa al rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro. Nel caso di esternalizzazioni dai dati dell'anno precedente va esclusa la spesa delle collaborazioni oggetto di esternalizzazione;

2. la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di ciascun anno 2018 e 2019 non potrà essere superiore a quella del 2017. Nel rispetto del valore massimo di spesa complessiva di cui al punto 1., il limite di spesa per lavoro straordinario o viaggi di missione potrà essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli di servizio; i dirigenti/direttori responsabili danno puntuale motivazione dell’eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.).

PARTE II – DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE

In questa parte II per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

La Giunta provinciale conferma l'attuazione dello strumento del Centro Servizi Condivisi, che potrà avvalersi esclusivamente di personale messo a disposizione delle società, per il perseguimento degli obiettivi di ammodernamento, razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale.

A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA PER GLI ANNI 2018 E 2019.

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE

In considerazione della razionalizzazione delle risorse umane che deriva dall'attivazione del Centro Servizi Condivisi, gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia escluse le fondazioni di ricerca, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale che provvede anche alla verifica della coerenza con il piano industriale/piano di attività/accordo di programma e della possibilità di ricoprire il posto ricercato con procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali provinciali, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:

1. assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nei seguenti casi:

- per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- per posizioni collegate a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle stesse, non di carattere temporaneo o straordinario. In ogni caso non sono autorizzabili assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività che possono o che potranno essere svolte dal Centro Servizi Condivisi.

Dette tipologie di assunzione saranno autorizzabili nel limite di spesa di un quinto della spesa complessiva del personale cessato l'anno precedente di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia (escluse le fondazioni di ricerca), secondo la procedura e le modalità di seguito esplicitate:

- entro il mese di gennaio di ogni anno gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa fondamentale teorica annua del personale cessato l'anno precedente;

- il dipartimento competente in materia di personale costituisce un fondo virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca;
- entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti comunicano al dipartimento provinciale competente in materia di personale le eventuali esigenze di personale dipendente a tempo indeterminato, dandone dettagliata motivazione;
- le priorità delle assunzioni da potersi effettuare utilizzando il fondo in parola verranno stabilite dal dipartimento provinciale in materia di personale, in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti di afferenza degli enti.

I criteri e le modalità potranno essere rivisti con successivo provvedimento che sarà adottato ad avvenuta conclusione del processo legato al contratto unico di primo livello previsto dal comma 8 bis dell'articolo 58 della legge sul personale della Provincia.

Dalla procedura di cui sopra sono escluse Trentino Trasporti S.p.A. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.. Per dette società le assunzioni di personale di guida gomma e di personale impiegatizio ed operaio gomma dovranno avvenire nel rispetto dei criteri standard di sede nazionale, mentre le dotazioni di personale delle altre categorie (ferrovia Trento Malé, Funivia Trento Sardagna, ferrovia Valsugana e restante personale operaio e impiegatizio compreso il personale operatore di torre) dovranno essere mantenute all'interno degli organici attuali e le eventuali assunzioni che si rendessero necessarie per la sostituzione di personale cessato andranno valutate di volta in volta in collaborazione con il Dipartimento di afferenza;

2. assunzione di personale a tempo determinato esclusivamente nei seguenti casi:
 - per la sostituzione di personale assente solo a condizione che vi sia invarianza di costo a carico dell'Ente;
 - per posizioni rese necessarie per attività caratteristiche; per attività di carattere straordinario o temporaneo o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato;
3. non possono essere previste posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà anche alla verifica della coerenza con il piano industriale/piano di attività/accordo di programma nonché della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali.

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, ad eccezione di quanto previsto nei successivi punti 2) e 3), con congelamento delle integrazioni economiche;
2. ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, gli enti strumentali firmatari di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata in vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che

stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;

3. nei contratti di cui al punto n. 2) gli enti possono riconoscere al proprio personale, compreso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg/premio di risultato della Provincia. In tal senso gli enti costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell'anno 2016;
4. per il personale provinciale messo a disposizione, l'attribuzione del Foreg obiettivi generali viene effettuata direttamente dalla Provincia; il budget da destinare al riconoscimento di eventuali quote legate ad obiettivi specifici andrà calcolato utilizzando l'importo per dipendente equivalente a tempo pieno (da rapportarsi quindi in funzione della tipologia oraria) pari ad euro annui lordi 207,00.=;
5. è vietata la corresponsione di ulteriori compensi incentivanti rispetto a quelli dei punti 3 e 4 comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre gli enti strumentali non possono procedere all'espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all'attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
6. gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza. Resta ferma in ogni caso l'applicazione di eventuali limiti diversi definiti dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 7 della l.p. n. 19/2016;
7. gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
8. il riconoscimento di eventuali integrazioni alla retribuzione di risultato di dirigenti provinciali messi a disposizione è subordinato al parere del Dipartimento provinciale competente in materia di personale e della Direzione generale della Provincia.

A.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990

La spesa per collaborazioni di ciascun anno 2018 e 2019 non potrà superare quella dell'anno 2017. Per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento.

TSM e Fondazione Demarchi sono autorizzate a derogare ai limiti sopra indicati solo ed esclusivamente per le collaborazioni relative all'attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione.

A.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONI

1. la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per ciascun anno 2018 e 2019 non potrà superare quella del 2017. Il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.). Per i rimborsi delle spese di missione all'interno del comune sede di servizio gli Enti strumentali si uniformano alle direttive impartite dalla Provincia ai propri dipendenti;
2. per ciascun anno 2018 e 2019, la spesa per il personale complessiva di ogni anno (tempo indeterminato, determinato e collaborazioni art. 39 duodecies l.p. n. 23/1990) non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2017.

Dal raffronto vanno esclusi:

- i maggiori oneri connessi alle assunzioni di personale autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali, limitatamente alla parte tabellare e per quanto non assorbibile;
- la spesa relativa al personale che transita da un altro ente strumentale provinciale, autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale ;
- la spesa per eventuali corsi di formazione specificatamente destinati alla riqualificazione del personale nel caso di transito da un ente strumentale a carattere privatistico all'altro o di modifiche connesse all'attuazione del piano di riorganizzazione delle società provinciali, se e nei limiti autorizzati dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- le deroghe sulle collaborazioni previste al precedente punto A.3.

A.5 DISPOSIZIONI FINALI

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive, in quanto applicabili e compatibili, rapportandosi direttamente con le medesime.

Sono escluse dall'obbligo del rispetto delle presenti direttive, anche in funzione dei processi di dismissione in atto, le società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia che operano sul mercato e non percepiscono, né in via diretta né in via indiretta attraverso le società controllanti, finanziamenti provinciali. Resta fermo che dette società dovranno uniformare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità.

Sono per contro assoggettate alle presenti direttive il Centro Servizi Condivisi soc. cons.a.r.l. e HIT soc. cons. a. r. l..

B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI RICERCA

Le presenti direttive rispondono all'esigenza di garantire, da un lato la giusta autonomia alle fondazioni nella gestione del personale e dall'altro la compatibilità con la necessità di un sempre maggiore contenimento della spesa di personale, attuabile anche grazie al percorso che la Provincia ha intrapreso nei confronti di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico e volto ad addivenire ad una reale omogeneizzazione della gestione e del trattamento economico del personale che lavora all'interno del sistema provinciale.

Premesso quanto sopra, per gli anni 2018-2019 la Fondazione Edmund Mach (FEM) e la Fondazione Bruno Kessler (FBK) si atterranno alle seguenti disposizioni:

1. al fine di perseguire la razionalizzazione delle risorse umane impegnate nelle attività amministrative e di supporto, così come già in atto per le società strumentali attraverso il Centro Servizi Condivisi, le Fondazioni devono attuare il piano che prevede la condivisione della gestione delle funzioni comuni gestendo le attività esclusivamente con personale già alle proprie dipendenze;
2. le fondazioni devono procedere all'aggiornamento del contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento, valorizzando APRaN per il supporto tecnico, al fine di dare applicazione ai principi contenuti al comma 8 bis dell'articolo 58 della l.p. n. 7/1997;
3. il costo per il personale a tempo indeterminato o tenure – track iscritto nel bilancio delle Fondazioni deve essere pari al massimo al 75% dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma per l'anno di riferimento. Raggiunta l'incidenza di spesa del 75% in parola, le Fondazioni non possono effettuare alcuna assunzione a tempo indeterminato, nemmeno se finanziata con entrate proprie.

Per la Fondazione E. Mach, per gli anni 2017-2018 il limite percentuale è elevato al 77%.

Per quanto riguarda la Fondazione E. Mach viene esclusa dai calcoli l'attività del Centro Istruzione e Formazione.

Per quanto riguarda la Fondazione B. Kessler, per gli anni 2017 e 2018, dai calcoli vengono escluse le entrate da Accordo di programma destinate al Centro CREATE-Net e la spesa per il personale a tempo indeterminato che opera nel centro stesso.

Dall'anno 2019 tali esclusioni non verranno operate nel calcolo del rapporto utile.

Nell'effettuare i calcoli si tiene conto anche del costo del personale provinciale messo a disposizione delle Fondazioni.

Per spesa del personale si intende tutta la spesa comprensiva di tutte le voci per stipendi, indennità, premi, altre voci di natura retributiva o indennitaria, erogate al personale dipendente e/o collaboratore delle fondazioni e della Provincia messo a disposizione, oneri, contributi e accantonamenti relativi, con esclusione delle spese per missioni e, a decorrere dall'anno 2017, della spesa per le assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/99.

Rientrano nelle spese di personale anche gli eventuali accantonamenti iscritti a bilancio per contenziosi sul lavoro.

Dallo stanziamento per l'Accordo di programma si escludono le eventuali quote destinate ad altri soggetti controllati dalle fondazioni, la quota destinata a finanziare il Centro di Formazione della Fondazione E. Mach, le quote destinate alla premialità dell'ente e quelle destinate ad investimenti edilizi.

Nella spesa per il personale e nello stanziamento per Accordo di programma non vengono considerati i costi relativi al rinnovo contrattuale del personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione delle Fondazioni, per gli importi coperti da specifici finanziamenti provinciali aggiuntivi.

4. ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione e consuntivo, le fondazioni verificano il rispetto dei limiti del punto 3);
5. se i limiti di cui al precedente punto 4) risultano rispettati, ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, la Fondazione stabilisce il numero massimo di punti organico utilizzabili per operazioni sul personale nei tre anni successivi, procedendo come di seguito descritto. Per effettuare la programmazione annuale e triennale la fondazione: applica all'importo del finanziamento dell'Accordo di programma di ciascun anno, calcolato secondo i criteri previsti al punto 3), la percentuale di cui al medesimo punto 3), ottenendo così la spesa massima di personale a tempo indeterminato prevista per ciascun anno; converte la spesa massima appena calcolata in Punti Organico Equivalente (POE) sulla base della seguente tabella; verifica quanti POE risultano utilizzabili per operazioni sul personale per ogni anno del triennio effettuando la differenza tra i Poe massimi calcolati e i Poe a consuntivo dell'anno precedente.

Il valore di riferimento di 1 POE è 139.000,00 Euro.

RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA			AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO		
livello	POE	Livello contrattuale	livello	POE	Livello contrattuale
1^	1	Dir., R1, T1	1^	1	Dir., R1, T1
2^	0,72	R2, T2, QUADRI, REDATTORI	2^	0,72	QUADRI, REDATTORI
3^	0,61	R3, T3	3^	0,61	R3, T3
4^	0,41	R4, T4, A2	4^	0,41	R4, T4, A2
5^	0,27	A3, A4, A5	5^	0,27	A3, A4, A5

Gli operai e gli impiegati agricoli della FEM sono equiparati ai livelli contrattuali A3, A4, A5.

La Provincia si riserva di adeguare i dati di POE sopraesposti se ne ravvisasse la necessità a seguito dell'aggiornamento del contratto collettivo di lavoro di cui al punto 2);

6. nell'ottica di mantenere un adeguato equilibrio nella pianta organica, le politiche del personale delle Fondazioni devono essere volte a stabilire a tendere un'adeguata composizione della pianta organica dei ricercatori. A tal fine la percentuale complessiva di R3 e R4 deve puntare ad essere almeno il 55% dell'organico dei ricercatori, la percentuale di R2 fino al 30% e la percentuale di R1 fino al 15% ;
7. all'interno dei POE di cui al punto 5) e tendendo all'equilibrio della pianta organica di cui al punto 6), è facoltà delle Fondazioni procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, a incentivazione del personale già in servizio o a progressioni orizzontali o verticali di carriera, a condizione che queste ultime siano frutto dell'espletamento di concorso/selezione pubblica aperta, anche con riserva di posti per il personale interno purché non superiore al 50% e con una valutazione dei titoli professionali e di esperienza che, in termini di punteggio, non incidano per più del 30% della valutazione complessiva.

8. per il personale afferente al Centro Istruzione e Formazione della FEM la consistenza del personale dovrà rispettare gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere statale e provinciale;
9. la costituzione di nuove posizioni dirigenziali o la copertura di posizioni dirigenziali vacanti deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà alla verifica della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali. Inoltre le fondazioni devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza;
10. le Fondazioni garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
11. il reclutamento del personale dipendente diverso da quello ricercatore e tecnologo dovrà avvenire secondo la procedura prevista al punto C;
12. il reclutamento del personale ricercatore e tecnologo dovrà avvenire nel rispetto dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza ed imparzialità;
13. resta ferma l'applicazione delle disposizioni provinciali vigenti per quanto riguarda le modalità di assunzione/reclutamento del personale e degli obblighi di trasparenza in materia;
14. nel caso di assunzioni pluri-Fondazione o congiunte tra ateneo e Fondazione (double-appointment) ciascuna Fondazione imputa ai costi del personale la sola quota di competenza;
15. le fondazioni estendono l'obbligo del rispetto delle presenti direttive alle società/enti/istituzioni da loro controllate o partecipate che percepiscono, direttamente o indirettamente attraverso le fondazioni stesse, finanziamenti provinciali e che svolgono in via prevalente attività di ricerca. A tal fine, fermo restando la responsabilità degli amministratori di detti soggetti in ordine al rispetto delle direttive, è demandato ai Collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio (sia previsionale sia consuntivo) il Collegio sindacale dei rispettivi soggetti deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive;
16. nel caso di accorpamenti delle società/enti/istituzioni di cui al punto precedente, è responsabilità della fondazione verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di cui al punto 3) ed eventualmente avviare in via preventiva processi di razionalizzazione delle attività dei soggetti da incorporare;

C RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA PARTE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA ESCLUSO IL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO DELLE FONDAZIONI DELLA RICERCA

Con riferimento alle modalità di assunzione/reclutamento del personale e agli obblighi di trasparenza in materia, gli enti applicano le disposizioni provinciali vigenti.

C.1 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, gli enti strumentali a carattere privatistico devono adeguare il proprio ordinamento sul reclutamento del personale ed i comportamenti operativi secondo quanto di seguito previsto:

- a) preventiva verifica con il dipartimento provinciale competente in materia di personale della possibilità di coprire il posto “vacante” con personale professionalmente equivalente già alle dipendenze della Provincia o di enti facenti parte del sistema pubblico provinciale come delineato dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006, mediante l’istituto della messa a disposizione;
- b) qualora non sia possibile coprire il posto a seguito della verifica di cui al precedente punto a) l’Ente strumentale procederà alla pubblicazione di un avviso di ricerca di personale del quale dovrà esserne data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, sul sito della Provincia autonoma di Trento e su quello dell’Agenzia del lavoro, con un preavviso di almeno 20 giorni e con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di selezione;
- c) relativamente alle predette modalità di ricerca del personale si stabilisce che:
 - la selezione del personale avverrà a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato. Della commissione, formata esclusivamente da esperti interni o esterni non possono far parte soggetti appartenenti agli organi di amministrazione o di controllo dell’ente, soggetti che ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi;
 - delle operazioni relative alla procedura di selezione, anche effettuate avvalendosi di soggetti esterni specializzati, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno emergere i criteri di valutazione dei curricula e delle prove di esame. Su espressa richiesta delle persone candidate dovrà essere dato conto dei risultati della selezione.

C.2 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA

Nel pieno rispetto della normativa in materia, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale quando prevista, il reclutamento del personale a tempo determinato degli enti strumentali a carattere privatistico dovrà avvenire secondo la seguente procedura:

- attingere prioritariamente alle graduatorie vigenti per la figura professionale/mansioni di riferimento alle graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato, vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici, anche prescindendo dall'ordine di graduatoria qualora siano richieste mansioni particolari che richiedano specifica formazione e/o esperienza professionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia per la durata del rapporto di lavoro già instaurato;
- se non vi sono graduatorie vigenti, è fatto obbligo di indire specifiche selezioni secondo principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e la procedura indicata al precedente punto C.1, salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro.